

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 20/03/2026

FATTO

Con ricorso del 22.5.2025, parte attrice riferisce di avere stipulato nel 2009 un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero (per l'importo di € 271.200,00) presentatogli dagli addetti della convenuta come "un'operazione conveniente". Contesta le clausole del contratto relative alla determinazione degli interessi e all'estinzione anticipata, in quanto non esporrebbero in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto in esame. In particolare, al momento della sottoscrizione del contratto, la parte mutuataria - che «non aveva le conoscenze adatte per la corretta valutazione del complesso contratto sottopostogli» - non sarebbe stata resa edotta in merito ai rischi di interesse e di cambio nei quali poteva incorrere durante il rapporto contrattuale e in fase di conclusione. Richiamare il consolidato orientamento dell'Arbitro, che ha a più riprese affermato la nullità di clausole dal tenore

analogo, nonché la posizione della giurisprudenza di legittimità e dell'AGCM sul punto (in particolare, il provvedimento AGCM n. 27214/2018).

In sede di controdeduzioni, l'intermediario fa preliminarmente presente che il contratto è stato stipulato in data 16.10.2009, mentre il ricorso è stato presentato in data 23.5.2025 «e di conseguenza la competenza dell'ABF è limitata al periodo successivo al 22.5.2019». Afferma che i profili di invalidità sollevati da parte ricorrente attengono alla determinazione del tasso d'interesse e alla indicizzazione in valuta estera disciplinati in contratto sin dalla sua stipula, quindi *ab origine*. Pertanto, poiché si tratta di profili che attengono a vizi genetici di un contratto stipulato antecedentemente al termine iniziale della competenza dell'Arbitro come sopra indicata (dal 22.5.2019), deve essere dichiarata l'incompetenza *ratione temporis* del Collegio. Richiama decisioni dei Collegi territoriali e la decisione n. 11407/2024 con cui il Collegio di coordinamento ha chiarito che i principi sulla competenza temporale valgono anche in riferimento agli accertamenti solo incidentali.

Segnala che, nel caso *de quo*, non può nemmeno trovare applicazione l'orientamento dell'Arbitro secondo cui - con riferimento alla contestazione della clausola relativa al meccanismo di rivalutazione ed esclusivamente in caso di estinzione del rapporto - il referente temporale andrebbe individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario: il cliente, prima della presentazione del presente ricorso, non ha provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento: «nel caso di specie non si è pertanto verificato quell'indebito oggettivo (derivante dall'applicazione di una clausola invalida) che – secondo l'orientamento citato – giustificerebbe la competenza temporale». Evidenzia come, tra l'altro, il ricorrente chieda all'Arbitro di «rimodulare il contratto di mutuo»; al riguardo segnala che lo svolgimento di un'attività consulenziale è indubbiamente estraneo agli scopi e alle funzioni del Collegio ABF, il quale, in forza delle relative disposizioni normative che delineano le funzioni dello stesso, è chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati. Osserva altresì che la domanda così formulata è comunque inammissibile per essere rivolta a ottenere una pronuncia di condanna ad un *facere*, estranea ai poteri attribuiti all'ABF.

Nel merito, rileva che la particolarità del prodotto di mutuo sottoscritto dal ricorrente consiste nel fatto che la banca si è procurata, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in franchi svizzeri del capitale preso a prestito: il cliente riceve quindi una somma in euro che, per effetto dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il cd. "cambio convenzionale o storico"). In relazione a tanto, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in euro al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento dell'estinzione. Come conseguenza di quanto sopra, nel conteggio estintivo emesso nel febbraio 2024, alla voce "rivalutazione" è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione frutto del meccanismo di rivalutazione sopra descritto. L'ammontare del capitale dovuto in occasione dell'estinzione anticipata è funzione di un'unica variabile, il tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento in cui sopraggiunge la richiesta di estinzione, con la conseguenza che, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente in quel momento sia sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" contrattualmente pattuito al momento della stipula, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento (come è concretamente avvenuto nel caso qui controverso).

Analogamente, e in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente al momento dell'estinzione sia favorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" pattuito al momento di erogazione del capitale, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà inferiore all'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento. Laddove fosse ricorsa quest'ultima ipotesi, il ricorrente non

avrebbe mai contestato il meccanismo di estinzione anticipata: la presente lamentela sarebbe pertanto frutto unicamente dell'effetto sfavorevole che la caratteristica principale del prodotto sottoscritto dal cliente produce nel momento storico in cui è richiesta l'estinzione, dovuta a fattori - quale quello dei valori dei tassi correnti - che esulano dalla volontà delle parti.

Soggiunge che l'art. 4 del contratto - nel disciplinare i cc.dd. "conguagli semestrali" - prevede poi che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre, la banca determinerà la differenza sussistente tra i suddetti tassi convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre e, più precisamente calcolerà: (i) l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (*London Interbank Offered Rate* - oggi SARON) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta rispettivamente, il 31 maggio o il 30 novembre di ogni anno, maggiorato di 1,500 punti percentuali (rivalutazione finanziaria); (ii) l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, rispettivamente, il 31 maggio o il 30 novembre di ogni anno (rivalutazione valutaria). Sottolinea che le eventuali differenze così calcolate non incidono, in via generale, direttamente sull'ammontare delle rate di rimborso del mutuo (che rimangono costanti per tutta la durata dell'ammortamento), ma danno luogo ad un "conguaglio positivo o negativo" (a seconda dell'andamento dei tassi correnti) da accreditare ovvero da addebitare sullo "speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria". Attraverso il meccanismo dei conguagli semestrali sopra illustrato, il contratto di mutuo prevede quindi che la rata pagata mensilmente - comprensiva di quota capitale e quota interessi - sia convenzionalmente pattuita in misura costante, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto stesso (calcolato sulla base del "tasso di interesse convenzionale" e il "tasso di cambio convenzionale"), salvo poi gli "aggiustamenti" effettuati periodicamente sulla base dei menzionati "conguagli semestrali" e calcolati, come sopra anticipato, in funzione del tasso di interesse SARON (dall'1.1.2022 il parametro Libor non esiste più e non viene più pubblicato) e del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro del periodo. Rileva peraltro che, nel caso che di specie, per effetto dei meccanismi di indicizzazione previsti dall'art. 4, è stata possibile, per un lungo lasso di tempo, la registrazione di conguagli positivi sul deposito fruttifero, pari ad euro 20.702,49 come da comunicazioni dei conguagli per indicizzazione periodicamente inviate al cliente.

Con riguardo all'asserita opacità informativa circa il meccanismo sopra descritto, sottolinea che il ricorrente apprendeva la natura del mutuo quale indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto ma anche e soprattutto dalle stesse clausole contrattuali, molto chiare e precise nel descrivere tutte le caratteristiche del prodotto; tant'è che egli, a riprova del fatto di aver ben letto e compreso il prodotto in ogni sua caratteristica, ha consapevolmente sottoscritto il documento in ogni suo foglio dinanzi al notaio.

L'intermediario dà poi conto della continuativa informativa trasmessa al ricorrente nel corso del rapporto tramite comunicazioni riepilogative che ribadivano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento al meccanismo di rivalutazione applicato in caso di estinzione anticipata. Richiama, poi, una decisione del Collegio di Milano (n. 14649/2020), che ritiene rilevante e applicabile nel caso *de quo* nonché diverse pronunce della giurisprudenza di merito, «ormai unanime nel decidere in favore della piena comprensibilità -da parte di soggetti professionisti e non delle clausole contrattuali in esame». Soggiunge che la Corte di cassazione, con sentenza n. 23655/2021, non ha confermato la correttezza del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato richiamato dal ricorrente. Inoltre, anche di recente, in particolare con la sentenza del 22.1.2025, la Suprema Corte ha definitivamente accertato la chiarezza ed efficacia delle clausole contrattuali in esame. Con riferimento poi al provvedimento AGCM richiamato da parte ricorrente, evidenzia come lo stesso sia

stato integralmente annullato dal Consiglio di Stato che, con recente sentenza del 26.2.2025 n. 7930, ha pienamente condiviso le considerazioni poste a fondamento della giurisprudenza civile. Richiama, inoltre, l'art. 34, comma 2, cod. cons., a mente del quale la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Infine, quanto alla richiesta risarcitoria, evidenzia come la medesima sia del tutto generica e sfornita del necessario supporto probatorio; quanto invece alla domanda di rifusione delle spese legali, rileva che il ricorso all'Arbitro non necessita di apposita rappresentanza professionale «e quindi l'avvalersi di tale assistenza rientra nelle libere scelte del ricorrente».

In sede di repliche, il ricorrente evidenzia che la controversia non si esaurisce in un mero accertamento "storico" di nullità originarie, ma investe gli effetti attuali e concreti delle clausole contrattuali contestate, all'interno di un rapporto di mutuo tuttora in corso. Precisa che l'accertamento con contestuale declaratoria di nullità delle clausole contrattuali rappresenta solo una delle autonome istanze, ben potendo l'Arbitro - anche nella denegata ipotesi in cui intenda valutare l'interpretazione proposta da parte avversa sulla competenza temporale - comunque intervenire esclusivamente sugli effetti presenti del contratto, come causati dal conteggio estintivo del 2024 (ampiamente ricompreso nel perimetro temporale di competenza dell'ABF come rilevato anche dal Collegio di Roma).

Precisa altresì di non chiedere in alcun modo una mera consulenza ma muove invece al Collegio puntuali richieste, «per giunta suddivise in 5 punti, dotati di parziale autonomia (definiti ai fini dell'avversa retorica 'una domanda'), di accertare e dichiarare la nullità di specifiche clausole contrattuali, ovvero di disapplicarle».

Soggiunge che il danno lamentato non va valutato *in re ipsa*, come affermato dalla banca, risultando lo stesso provato in quanto connaturato ai mancati rendimenti causati dalle somme indebitamente percepite dalla resistente a causa dell'applicazione di clausole vessatorie. Circa il *quantum*, rileva che il medesimo non è al momento calcolabile, non potendo disporre dell'esatta quantificazione delle somme indebitamente percepite dalla banca. Infine, in ordine alle spese legali, fa presente di essere «consumatore medio, sulle cui competenze finanziarie si è già argomentato» e «sia *de facto* stato obbligato nella scelta di rivolgersi [a un assistente tecnico], per vedere riconosciute le sue ragioni». Per il resto, reitera le osservazioni formulate nel ricorso.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede all'Arbitro di:

- «1) accertare e dichiarare la nullità degli artt. [relativi alla determinazione degli interessi e all'estinzione anticipata] in quanto contenenti clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33-36 cod. cons., nonché contrarie ai principi generali di buona fede, correttezza e trasparenza;
- 2) per l'effetto, disapplicare tali clausole e rideterminare il rapporto di mutuo, eliminando l'indicizzazione al franco svizzero e redigendo un nuovo conteggio estintivo aggiornato e corretto, in applicazione dell'art. 117 TUB;
- 3) dichiarare e statuire che il contratto di mutuo proseguirà alle condizioni rideterminate con la disapplicazione delle clausole vessatorie, secondo le modalità già stabilite nelle precedenti pronunce dell'Arbitro;
- 4) ordinare alla [banca] di ripetere al ricorrente tutte le somme eventualmente indebitamente percepite, incluse quelle addebitate sul conto di deposito fruttifero o a qualsiasi altro titolo non dovuto, oltre agli interessi legali dal giorno dei pagamenti alla ripetizione, nonché il risarcimento del danno e il rimborso delle spese legali;
- 5) adottare ogni ulteriore misura che l'Arbitro adito ritenga opportuna per la tutela degli interessi patrimoniali del ricorrente».

Dal canto suo, la banca chiede al Collegio di: «-) in via preliminare, dichiarare il ricorso *de quo* inammissibile in accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra; -) in via subordinata, in caso di esame nel merito, dichiarare il rigetto di qualsivoglia censura e domanda di cui all'atto avversario, stante l'infondatezza delle argomentazioni a fondamento, come ampiamente chiarito sopra».

DIRITTO

Il ricorrente, intestatario di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato nel 2009, chiede all'Arbitro di accertare la nullità delle clausole disciplinanti:

a) la determinazione del tasso d'interesse e l'indicizzazione in valuta estera (in particolare, art. 4 e 4 *bis* del contratto), con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall'intermediario;

b) le modalità di calcolo previste per il debito residuo in caso di anticipata estinzione del mutuo (artt. 7 e 7 *bis*).

1. L'intermediario eccepisce, innanzitutto, l'incompetenza *ratione temporis* dell'arbitro. Come noto, secondo il Collegio di coordinamento è inammissibile l'accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie, anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento (v. Collegio di coordinamento, decisione n. 11407/2024). Nello specifico dei contratti di mutuo in franchi svizzeri, però, con riguardo al meccanismo di indicizzazione, operante per tutto il corso del rapporto e indipendentemente dall'estinzione anticipata, l'Arbitro ha escluso la propria competenza *ratione temporis*. Dunque, la questione *sub a*), attenendo a un vizio genetico di un contratto stipulato nel 2009, parrebbe sfuggire alla competenza temporale dell'Arbitro. In relazione a fattispecie analoga, cfr. *ex multis*, Collegio di Napoli, decisione n. 7904/2025: «i profili di invalidità sollevati da parte ricorrente attengono alla determinazione del tasso d'interesse ed all'indicizzazione a valuta estera. Pertanto, poiché si tratta di profili che attengono a vizi genetici di un contratto stipulato antecedentemente al termine iniziale della competenza dell'Arbitro, deve essere dichiarata l'incompetenza *ratione temporis* del Collegio e la conseguente inammissibilità in parte *qua* del ricorso (in senso conforme, Collegio ABF Bologna, decisione n. 5580/2024; Collegio ABF Bari, decisione n. 6328/2023). Ne consegue che l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente deve essere accolta, con conseguente inammissibilità della domanda relativa all'accertamento della nullità delle clausole concernenti la determinazione del tasso d'interesse e l'indicizzazione in valuta estera (artt. 4 e 4-*bis*)».

2. Diversamente, i Collegi sono soliti riconoscere la propria competenza ad esaminare i vizi lamentati in merito alla clausola di estinzione anticipata, avendo riguardo al momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario. Quindi, per ciò che concerne la questione *sub b*), in relazione a casi analoghi, i Collegi hanno in più occasioni affermato che il referente temporale, ai fini della valutazione della competenza *ratione temporis*, debba essere individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario. Cfr., *ex plurimis*, Collegio di Roma, decisione n. 853/2025: «nel caso di specie la parte ricorrente lamenta la nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso d'interesse e alla indicizzazione a valuta estera; tale domanda concerne un vizio genetico del contratto, che è stato sottoscritto il 23.10.2009. In tal senso, la specifica domanda deve essere dichiarata inammissibile. Tuttavia, con riguardo alla valutazione della competenza temporale dell'ABF in questioni analoghe, l'orientamento dei Collegi ritiene la propria competenza ad esaminare i vizi lamentati in merito alla clausola di estinzione anticipata (art. 7), dovendosi aver riguardo al momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario (Collegio di Roma, decisione n. 5986/2024). Nel caso di specie, il conto estintivo è stato richiesto nel gennaio 2024 e, pertanto, la domanda in questione può essere esaminata nel merito sussistendo la competenza temporale dell'Arbitro». Nel caso di specie (in effetti analogo anche

fattualmente alla decisione ora riportata), il rilascio dell'ultimo conteggio estintivo è avvenuto nel febbraio 2024, in epoca dunque non esclusa dalla competenza temporale dell'Arbitro.

Tuttavia, come rilevato dall'intermediario, nel caso di specie parte ricorrente non ha estinto il mutuo ed occorre quindi valutare la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente. In casi analoghi, i Collegi territoriali e il Collegio di coordinamento hanno ancorato l'interesse al ricorso alla semplice richiesta di estinzione anticipata. Il Collegio di coordinamento, decisione n. 5866 del 29.7.2015 ha affrontato la fattispecie in cui il ricorrente chiese fosse accertato che la somma dovuta per rimborsare anticipatamente il finanziamento a lui concesso dall'intermediario convenuto ammontasse ad un certo importo, alla data del 13.11.2013; aggiunse altresì che, su sua richiesta, «la banca resistente aveva effettuato un conteggio di anticipata estinzione del suddetto finanziamento, secondo cui il capitale residuo di € 157.901,14 sarebbe dovuto essere rivalutato di € 53.747,59. Sostenne che la metodologia a tal fine impiegata dalla banca resistente fosse errata e comunque non conforme al contratto. (...) Ciò premesso, il ricorrente chiese che fosse accertato che la somma da lui dovuta per rimborsare anticipatamente il finanziamento di cui si tratta ammontasse ad € 117.995,00 alla data del 13.11.2013». Fattispecie analoga quella decisa da Collegio di Napoli, n. 8356 del 17.7.2024: il ricorrente riferisce di essere cointestatario di un mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato nel 2009 insieme al coniuge. Fa presente di essere addivenuto alla decisione di estinguere anticipatamente il mutuo e chiede che l'intermediario provveda al ricalcolo degli importi ancora dovuti, senza applicare le clausole disciplinanti il meccanismo di rivalutazione previsto per l'ipotesi di estinzione anticipata del rapporto. Chiede all'Arbitro, pertanto, di dichiarare la nullità di tali clausole, «alla luce dei principi elaborati dalla Corte di cassazione ed in ragione di quanto previsto dall'art. 116 e dall'art. 117 TUB che sanciscono, rispettivamente, l'obbligo di chiarezza delle condizioni contrattuali da parte delle banche e la nullità delle clausole che prevedono tassi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati». In entrambe le fattispecie i Collegi sono addivenuti alla decisione, pur essendo le clausole state pattuite alla risalente data di conclusione del contratto di finanziamento.

3. Accertata quindi la competenza *ratione temporis* del Collegio e la possibilità di sottoporre al Collegio la validità della clausola contrattuale relativa, anche laddove non si sia verificata l'estinzione anticipata ma sia stato solo predisposto il conteggio estintivo, il contratto di mutuo all'art. 7 disciplina l'estinzione anticipata; il successivo art. 7-bis regola il meccanismo di "conversione del tasso" e precisa che il debito residuo viene «decurtato del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero» collegato al mutuo. Dal complesso richiamato di clausole si desume che, in caso di estinzione anticipata, gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario sono dapprima convertiti in franchi svizzeri al "tasso di cambio convenzionale" adottato al momento della stipula e ciò che si ottiene deve essere poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente al momento dell'estinzione. Dal conteggio "informativo", fornito al ricorrente per l'anticipata estinzione, il capitale residuo al 31.12.2023 risulta pari a € 168.950,90 e la somma dovuta a titolo di rivalutazione - calcolata in applicazione del meccanismo di doppia conversione contestato - è pari a € 108.011,81.

Il meccanismo di c.d. "doppia conversione" in sede di estinzione anticipata è stato esaminato nelle decisioni del Collegio di coordinamento n. 4135 del 20.5.2015 e nn. 5855, 5866 e 5874 del 29.7.2015, recepite nelle pronunce dei Collegi territoriali dell'ABF.

Pronunciandosi su clausole di tenore analogo a quelle contestate, i Collegi, con orientamento consolidato, ne hanno sancito la nullità sul rilievo che il meccanismo di "doppia conversione", enunciato in contratto in modo equivoco e fuorviante, contravviene alle regole di trasparenza, correttezza ed equità che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori, in evidente contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con il codice del consumo.

Interessante è al riguardo la decisione di questo Collegio n. 853/2025: la posizione ora richiamata assunta dall'Arbitro sul duplice meccanismo di conversione e di conseguente nullità della clausola «risulta sostanzialmente in linea con la pronuncia della Corte di Giustizia del 20.09.2018 (causa C-51/17) con cui, premessa l'applicabilità della direttiva 93/13 alle clausole relative al rischio di cambio, è stato affermato che: "il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal riguardo, siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari". Inoltre, la Corte di Giustizia ha rilevato che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali devono esser valutate "facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnavano quest'ultima, nonché a tutte le altre clausole del contratto, sebbene alcune di tali clausole siano state dichiarate o presunte abusive e annullate, per tale ragione, in un momento successivo, dal legislatore nazionale". La Corte di Giustizia ha affermato altresì la rilevabilità d'ufficio del carattere abusivo di tali clausole, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. [Pertanto,] il Collegio dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite». Secondo il richiamato insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ribadito dalla Corte di cassazione (Cass., 8.8.2011, n. 17351), dalla violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, paragrafo 2 della direttiva citata discende la valutazione in termini di abusività della clausola, suscettibile pertanto di essere dichiarata *ex officio* nulla, ai sensi dell'art. 36 cod. cons. (CGUE 30.4.2014, C-26/13).

Per completezza, si segnala che il Collegio di coordinamento ha in particolare chiarito che la nullità in parola, atteggiandosi come nullità necessariamente parziale, non travolge l'intero contratto ma impone l'applicazione «della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio» (decisione n. 5866/15).

4. La domanda risarcitoria, così come quella di refusione delle spese legali, non sono supportate da documentazione. Si fa peraltro presente - con specifico riguardo alle spese legali - che il Collegio di coordinamento, con pronuncia n. 4580 del 12.5.2025, ha affermato che il ricorrente può produrre ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità e la rilevanza della presenza del rappresentante nella gestione del procedimento. In tal senso, diversamente da quanto sostanzialmente sostenuto dal Collegio di coordinamento nelle decisioni del 2012 e del 2016, non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista. Tra i criteri per determinarne la liquidazione si possono considerare la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso, il valore della controversia, il grado di colpevolezza dell'intermediario resistente, il carattere assolutamente necessario dell'attività di assistenza legale, nonché la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento. L'applicazione di questi (o altri) criteri di liquidazione del danno deve essere adeguatamente motivata nella decisione.

Infine, in considerazione delle peculiarità della procedura innanzi all'ABF, del ruolo che, laddove oggettivamente necessario, può svolgere un professionista nell'assistere la parte ricorrente, dei

contenuti limiti di valore delle questioni che possono essere sottoposte al giudizio arbitrale, degli importi dallo stesso Arbitro già talora riconosciuti in presenza del riscontro di una responsabilità per danni a carico dell'intermediario resistente, si può ritenere generalmente adeguato un risarcimento pari ad € 300,00 per spese di assistenza professionale. Tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso, tale somma potrà essere eventualmente anche aumentata o diminuita dal Collegio giudicante, dandone specifica motivazione.

Pertanto, tenuto conto che la controversia attiene a materia complessa, per cui il ministero del professionista è giustificato, il Collegio riconosce al ricorrente il diritto a vedersi riconosciuta la somma di € 300,00 a titolo di assistenza professionale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la nullità dell'art. 7 e dell'art. 7-bis del contratto stipulato tra le parti e accerta il diritto di parte ricorrente di rimborsare anticipatamente il mutuo mediante il pagamento della differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Dichiara inammissibile la domanda relativa agli artt. 4 e 4-bis del medesimo contratto. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 300.000 per spese di assistenza professionale. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia l'importo di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE